

Fisco e sentenze

Fatture con Iva non dovuta:
ok alla detrazione — p. 25

Fatture con Iva non dovuta e versata: dal giudice via libera alla detrazione

Imposte indirette

La Cgt di La Spezia sdogana il recupero dell'imposta come alternativa al rimborso

Nel caso specifico l'Agenzia aveva emesso accertamento senza però contestare frodi

**Massimo Sirri
Riccardo Zavatta**

La detrazione dell'Iva non dovuta altro non è se non una forma di rimborso "autogestito" dal soggetto passivo. A questo risultato giunge la Cgt di La Spezia con la sentenza 315/2/2025 (presidente Sorrentino, relatore Molino), accogliendo il ricorso della contribuente e rigettando la tesi dell'ufficio che pretendeva di "fermarsi" al rilievo di indebita detrazione, con conseguente applicazione delle sanzioni per tale specifica violazione e per quella d'infedele dichiarazione.

Il caso concerne l'errata applicazione dell'imposta, regolarmente assolta dal fornitore, in relazione a prestazioni che sarebbero in realtà non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 9, n. 5) del Dpr 633/1972 (servizi di carico/scarico in ambito internazionale). La controversia verte, dunque, sull'applicazione dell'articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997 in materia di detrazione dell'imposta non dovuta. I giudici, relazionando sulle questioni sollevate in merito all'effettiva portata della norma e alla sua diversa formulazione nel corso del tempo (confondendo forse qualche riferimento temporale), risolvono poi la vicenda affermando che l'imposta non dovuta è stata corrisposta e altresì che, come ammettono anche le Entrate nell'avvi-

so d'accertamento, di tale imposta spetta il rimborso.

Non è allora questione di applicabilità o meno dell'articolo 6, comma 6, ma del fatto che quell'Iva dev'essere riconosciuta alla società che l'ha pagata al fornitore. E se la restituzione non è avvenuta con la procedura "ortodossa" del rimborso di cui all'articolo 30-ter del Dpr 633/1972, bensì attraverso la detrazione, il risultato finale va tuttavia salvaguardato, trattandosi solo di una irregolarità nel recupero del credito vantato nei confronti dell'Erario.

In questo modo i giudici hanno finalmente dato applicazione a quel che da tempo pare legittimo sostenere. Cioè che non si tratta tanto di ammettere la detrazione di un'imposta non dovuta (soluzione cui potrebbero opporsi le conclusioni della giurisprudenza europea), quanto piuttosto di permettere al destinatario della fattura sbagliata di computare l'imposta nella propria liquidazione come se fosse un rimborso "contabile", evitando così di azionare la farraginosa procedura dell'articolo 30-ter, secondo cui il cessionario/committente deve chiedere la restituzione dell'Iva al fornitore, il quale dovrebbe agire a sua volta chiedendone il rimborso all'amministrazione finanziaria.

Del resto, se l'ufficio ha eseguito l'accertamento e non ha contestato frodi/evasioni, quella della sentenza sembra la via più celere per garantire effettivamente la neutralità dell'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

